



COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 in data 2 maggio 2005 e modificato con
Deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 29 giugno
2012

I N D I C E

TITOLO I Norme generali

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Imprese di nazionalità straniera
- Articolo 4 Destinazione delle aree
- Articolo 5 Commissione Comunale

TITOLO II Disciplina del Luna Park tradizionale

- Articolo 6 Ubicazione e calendario dei parchi
- Articolo 7 Concessione delle aree comunali
- Articolo 8 Domanda
- Articolo 9 Norme di comportamento
- Articolo 10 Convocazione della Commissione Comunale
- Articolo 11 Comunicazione esito domande e termini versamento deposito cauzionale
- Articolo 12 Graduatoria
- Articolo 13 Subingresso
- Articolo 14 Attrazioni "Novità"
- Articolo 15 Sostituzione dell'attrazione
- Articolo 16 Rinuncia e mancata partecipazione
- Articolo 17 Sistemazione delle carovane
- Articolo 18 Responsabilità
- Articolo 19 Rumori
- Articolo 20 Attività complementari

TITOLO III Dei teatri viaggianti e delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante

- Articolo 21 Delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei teatri viaggianti e dei teatri dei burattini
- Articolo 22 Domande

TITOLO IV Circhi

- Articolo 23 Concessione aree
- Articolo 24 Installazione delle carovane

TITOLO V Disposizioni finali

- Articolo 25 Revoca della concessione
- Articolo 26 Sanzioni
- Articolo 27 Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI CIRCHI**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le concessioni di aree comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e 10 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 (e successive modifiche ed integrazioni) dal titolo "Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante", per l'installazione del Luna Park tradizionale estivo di Marina di Bibbona, nonché delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei teatri viaggianti e dei circhi, e le relative modalità di svolgimento.

**Articolo 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4, Legge 337/1968 e successive modifiche e integrazioni) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
 - b) parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:
 - parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
 - parchi di seconda categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso tra le quindici e le ventinove, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
 - parchi di terza categoria, costituiti da un numero minimo di dieci attrazioni, di cui almeno due grandi attrazioni o cinque attrazioni medie.
2. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate agli Uffici comunali ed alla Polizia Municipale, che si potranno avvalere della collaborazione della Commissione.

**Articolo 3
Imprese di nazionalità straniera**

1. Le Imprese dei circhi e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento, nonché al rispetto della normativa di riferimento.

**Articolo 4
Destinazione delle aree**

1. La Giunta Comunale, di concerto con le Organizzazioni di categoria, delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento; le eventuali variazioni al suddetto elenco verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio competente, su indicazioni della Giunta Comunale.
2. Le aree comprese nell'elenco suddetto possono essere concesse anche a scopi diversi, qualora non siano occupate da tutti i concessionari o non siano richieste ed in tutti i casi in cui la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, sentiti i competenti uffici, ravvisi finalità di pubblico interesse.
3. Dette aree, da attrezzare alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante, sono reperite anche all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed altre riconosciute idonee, in relazione alla consistenza degli spazi a verde ed ai fruitori potenziali.
4. L'area per l'installazione del Luna Park tradizionale, di circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante è stata individuata a Marina di Bibbona ed è compresa nell'area a verde che costeggia Via Dei Cipressi, lato est, in Località denominata "Stalle Nuove".
5. La Giunta comunale individua la superficie massima disponibile e, all'interno di quella, il numero massimo di attrazioni dello spettacolo viaggiante da autorizzare, numero che non potrà comunque superare le 25 (venticinque) unità totali.
6. Nel caso in cui, nei termini previsti per l'apertura della stagione 2005 del Luna Park tradizionale estivo l'area delle "Stalle Nuove" non risultasse idonea ad accogliere le strutture pertinenti il Parco stesso, la Giunta comunale, con propria deliberazione, individuerà un'area alternativa alla citata.

Articolo 5 Commissione Comunale

1. Il Comune, ai sensi della normativa nazionale vigente, istituisce una Commissione Comunale consultiva composta da:
 - Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive o suo delegato;
 - Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, ovvero il Responsabile del Corpo di Polizia municipale;
 - Dirigente del settore edilizia o suo delegato;
 - Tre rappresentanti delle Associazioni sindacali di categoria scelte tra le più rappresentative a livello nazionale;
 - Un Dottore della competente sezione USL;
 - Un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco.
2. La Commissione esprime un parere non vincolante per l'Amministrazione, la quale può decidere in modo differente con proprio atto motivato, su:
 - Individuazione delle aree destinate allo spettacolo viaggiante;
 - Creazione, modifica o soppressione Parchi;
 - Organizzazione dei parchi e dei relativi organici;
 - Modifica del Regolamento;
 - Ogni altra questione inerente allo spettacolo viaggiante.

3. La Commissione comunale approva altresì la planimetria del Parco, all'uopo predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune.

TITOLO II DISCIPLINA DEL LUNA PARK TRADIZIONALE

Articolo 6 Ubicazione e calendario dei parchi

1. Il Luna Park tradizionale estivo, collocato a Marina di Bibbona nell'area a verde costeggiata da Via Dei Cipressi, in Località denominata "Stalle Nuove", avrà una durata compresa tra la prima domenica di luglio ed il 15 (quindici) di agosto; le attrazioni non potranno essere smontate prima della data indicata, pena l'esclusione dal Luna Park per l'anno successivo. Tuttavia, è data facoltà ai singoli operatori anticipare l'apertura alla penultima domenica di giugno e posticipare la chiusura alla penultima domenica di agosto, dietro apposita comunicazione da far pervenire al Comune almeno 30 giorni prima.
2. E' altresì presente un parco giochi denominato "Holiday Park", sito a Marina di Bibbona in Piazza degli Oleandri;
3. L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa di riferimento vigente e del presente Regolamento, si potrà riservare di istituire, con atto motivato, ulteriori parchi di divertimento, individuando le aree e le modalità di svolgimento degli stessi, ovvero autorizzarne l'istituzione ed organizzazione;
4. L'eventuale occupazione dell'area privata individuata per la singola attività di spettacolo viaggiante ovvero per l'istituzione di un parco di divertimento, è comunque subordinata alla normativa di riferimento, alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili (escluso quanto attiene al deposito cauzionale ed al canone di occupazione suolo), nonché al rispetto di tutti gli aspetti di sicurezza stradale, igienico - sanitaria e di tutela della quiete pubblica.

Articolo 7 Concessione delle aree comunali

1. La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciate ad ogni singolo esercente, nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia, dal Responsabile del competente Ufficio, ai sensi del D.Lgs 267/2000.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento nei termini del canone di occupazione del suolo pubblico, nonché al versamento del deposito cauzionale (entrambi calcolati in base alla classe di superficie dell'attrazione e dei mezzi a seguito) ed al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento
3. Esclusivamente per quanto riguarda il Luna Park tradizionale estivo di Marina di Bibbona, detto canone potrà essere versato nella misura del 50% del totale entro il 1 giugno e del restante 50% a saldo entro e non oltre il 10 Agosto.
4. La concessione è revocata per esigenze di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, per ragioni di pubblico interesse, per causa di

forza maggiore, per ogni ordine e grado del procedimento, senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale.

5. Il concessionario deve restituire all'Amministrazione Comunale concedente l'area occupata entro il termine prescritto.
6. I concessionari delle aree per l'installazione del parco di divertimento debbono smaltire, a proprio carico, i rifiuti prodotti rispettando le disposizioni vigenti. Inoltre devono garantire la pulizia dell'area di installazione del Parco e di quella destinata alla collocazione delle case viaggianti.

Articolo 8

Domanda

1. Chi intende ottenere in concessione un'area e la licenza per l'esercizio dell'attrazione dello spettacolo viaggiante, deve presentare domanda al Sindaco specificando:
 - generalità complete;
 - codice fiscale;
 - recapito telefonico;
 - tipo di attrazione (dello spettacolo viaggiante o circense), allegando copia dell'autorizzazione comunale ex art. 69 T.U.L.P.S.;
 - fotografia dell'attrazione;
 - misura di ingombro (superficie);
 - numero di targa delle carovane abitazione e dei carri per il trasporto e relativo dimensionamento;
 - polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni ed infortuni causati a terzi;
 - periodo di permanenza;
2. Le domande per partecipare al Luna Park tradizionale estivo di Marina di Bibbona dovranno essere presentate almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per l'installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate; farà fede il numero di protocollo generale dell'Ente; le domande carenti potranno essere integrate entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, dietro segnalazione all'operatore da parte dell'Ufficio comunale competente;
3. Le domande per attrazioni consistenti in novità spettacolari possono essere presentate in deroga a quanto previsto al comma precedente, ma in questo caso potranno essere esaminate soltanto in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolte salvo disponibilità di superficie.

Articolo 9

Norme di comportamento

1. Il titolare della licenza per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area deve:
 - ritirare la concessione prima di effettuare l'occupazione;
 - mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;

- osservare l'orario di apertura e di chiusura indicato nell'autorizzazione;
 - esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
 - osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dalle Autorità;
 - operare comunque nel rispetto delle norme operanti in materia.
2. Il titolare della concessione, o un eventuale sostituto dallo stesso designato, è tenuto ad essere presente nelle ore di funzionamento dell'attrazione della quale è stata autorizzata l'installazione; è invece vietata ogni forma di sub concessione a qualunque titolo, pena la revoca della concessione stessa;
 3. Non è altresì consentita la sostituzione del tipo di attrazione, pena la revoca della concessione stessa, se non per motivazioni specifiche che dovranno esser valutate dal Responsabile dell'Ufficio competente.

Articolo 10 Convocazione della Commissione Comunale

1. Il Comune, entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, convoca la Commissione comunale prevista all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 11 Comunicazione esito domande e termini versamento deposito cauzionale

1. Le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività nel caso di parchi di divertimento, 20 giorni prima negli altri casi.
2. Nella stessa comunicazione vengono indicati i termini e le modalità per il versamento del deposito cauzionale, a garanzia della copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione comunale;
3. Il mancato versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dell'attività preclude il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 12 Graduatoria

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua annualmente la superficie massima disponibile nell'Area denominata "Stalle Nuove" per l'installazione delle attrazioni.
2. L'Ufficio competente, esaminate le domande pervenute in regola con quanto richiesto dal presente Regolamento, redige l'organico del Parco inserendo, nei limiti della superficie massima disponibile, definita con le modalità sopra indicate, le attrazioni in base all'anzianità di frequenza nel medesimo, determinando eventualmente anche quelle da inserire per la prima volta quali "novità di interesse spettacolare".
3. Il presente Regolamento assume come referente per l'organico di parco la classificazione delle attrazioni contenute nell'art. 4

della Legge 18/03/1968 n. 337, approvato con i Decreti Ministeriali del 23/04/1969, 22/07/1981, 10/01/1985, 01/06/1989, 10/11/1990, 10/04/1991, 09/04/1993, 23/07/1997, 08/05/2001, 07/01/2002, nonché in ogni altro elenco eventualmente adottato dopo tali date;

4. L'organico del Parco costituisce il risultato di una valutazione che tenga conto, in ordine di importanza:
 - 1) della sicurezza del parco, delle esigenze di interesse pubblico e dell'architettura del parco;
 - 2) dei diritti acquisiti dai titolari delle attrazioni;
 - 3) delle esigenze degli utenti;Per anzianità di frequenza si intende quella acquisita tramite la partecipazione continuativa allo stesso Parco per almeno tre anni.
5. Ai fini della predisposizione della graduatoria delle attrazioni, in caso di parità di titoli (anzianità di frequenza o novità) si farà ricorso al sorteggio.
6. Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco per giustificati motivi di forza maggiore, debitamente documentati, conserva l'anzianità acquisita, e l'attrazione sarà sostituita esclusivamente attingendo dalla graduatoria dei non assegnatari, in carenza dei quali l'attrazione non verrà in alcun modo sostituita, né lo spazio così creatosi potrà essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei titolari presenti.
7. Qualora il titolare della concessione non si presenti al parco senza giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita, ma perde ogni diritto alla partecipazione allo stesso parco tradizionale per i tre anni successivi. Valgono le norme di cui sopra circa la sostituzione. Viene incamerata la cauzione.
8. Entro e non oltre la giornata antecedente la data fissata per il sopralluogo della Commissione provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, gli esercenti che hanno ottenuto la concessione a collocare le loro attrazioni nei parchi di divertimento dovranno inviare comunicazione scritta all'Ufficio competente con l'indicazione della nomina del "Responsabile della sicurezza" con allegato apposito documento di accettazione.

Articolo 13 **Subingresso**

1. In caso di cessione di azienda l'anzianità acquisita dal cedente viene interamente riconosciuta al cessionario.
2. In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione di un'attrazione, la successione nell'anzianità acquisita è riconosciuta ai familiari del "de cuius", e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi. Ciò dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'erede.

Articolo 14 **Attrazioni "novità"**

1. Nell'ambito dell'organico di Parco potrà essere riservato e concesso uno spazio per la collocazione di una Attrazione "novità", che sia di grande spettacolarità e di forte attrazione per il pubblico.

2. Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste della licenza di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Non sono considerate "novità" tiri, rotonde di qualsiasi tipo ed attrazioni per bambini.
3. L'istanza per la partecipazione al Parco come "Attrazione novità" dovrà essere redatta secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento; tutte le richieste pervenute in tempo debito e debitamente compilate verranno poste in apposita graduatoria; a parità di punteggio, avrà diritto di partecipare l'esercente che abbia maggiore anzianità di appartenenza alla categoria e, permanendo le condizioni di parità, avrà diritto di priorità l'esercente che avrà inoltrato per primo l'istanza.
4. La caratteristica della novità si mantiene per due edizioni, dopodiché l'attrazione viene considerata alla stessa stregua delle altre.

Articolo 15 **Sostituzione dell'attrazione**

1. Il titolare dell'attrazione che sostituisce il tipo di attrazione senza autorizzazione, ovvero giustificato e documentato motivo, è soggetto al ritiro della concessione e perde ogni diritto per i tre anni successivi alla partecipazione allo stesso parco tradizionalista.
2. In via eccezionale, il Responsabile dell'ufficio competente valuterà, su richiesta, la sostituzione, qualora la nuova attrazione sia di tipo e di soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti nel parco.

Articolo 16 **Rinuncia e mancata partecipazione**

1. Il titolare di attrazioni ammesso al parco ha facoltà, in caso di gravi e documentate ragioni di salute proprie o dei suoi parenti entro il secondo grado, ovvero al verificarsi di eventi fortuiti adeguatamente documentati, di rinunciare alla partecipazione per quella edizione. La rinuncia deve essere effettuata per scritto e presentata al protocollo generale del Comune o inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di apertura obbligatoria del Parco. La rinuncia pervenuta dopo il termine indicato non potrà essere accolta.
2. La Commissione, nel caso di rinuncia di uno o più operatori, esaminerà le domande di partecipazione in graduatoria per definire l'attrazione che temporaneamente, per l'anno di riferimento, andrà a sostituire quella rinunciataria.
3. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi di cui al comma 1, l'esercente verrà escluso dalla manifestazione per i tre anni successivi.

Articolo 17
Sistemazione delle carovane

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua l'area idonea alla sistemazione delle carovane e dei carriaggi pertinenti alle attrazioni facenti parte del Luna Park, area che non necessariamente dovrà esser adiacente a quella prevista per l'installazione delle attrazioni.
2. Prima di collocare le attrazioni ed i mezzi al seguito, ogni esercente fornirà l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori, che saranno utilizzati dall'Ente esclusivamente nel rispetto del D.Lgs 675/1996 e successive modifiche e integrazioni sulla tutela della riservatezza personale.
3. La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale di Polizia Municipale addetto che redigerà in loco, alla presenza di un rappresentante, se designato, ovvero dei diretti interessati, apposito verbale di ricognizione.
4. I titolari delle autorizzazioni per la partecipazione al parco verranno esclusi per i successivi tre anni da ogni altro parco allestito dal Comune se con caravan ed ogni altra struttura occupano spazi ulteriori o diversi da quelli loro assegnati (ciò deve risultare da accertamenti effettuati dalle autorità competenti).
5. E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso; in caso di non ottemperanza agli ordini di sgombero dei citati carriaggi, si provvederà alla revoca della concessione.

Articolo 18
Responsabilità

1. Il concessionario dell'area su cui insiste l'attrazione è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e tassa di smaltimento rifiuti, del funzionamento e dell'efficacia dei servizi, della presenza nell'area di carriaggi ed abitazioni di soggetti non autorizzati a lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati, per il risarcimento dei quali sarà trattenuta la somma necessaria al ripristino prelevandola dal deposito cauzionale, a copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'Ente.
2. Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.
3. Entro la scadenza del periodo assegnato, e contestualmente allo sgombero delle aree, dovrà esser effettuato un sopralluogo a cura degli uffici interessati alla presenza di un rappresentante degli operatori e redatto in loco apposito verbale. Qualora non vengano rilevati danni imputabili ai gestori delle attrazioni, verranno immediatamente rilasciati i depositi cauzionali.
4. L'amministrazione comunale è manlevata da ogni responsabilità per nocuenti derivati a persone o cose dall'occupazione dell'area concessa ed eventualmente cagionati dalla conduzione della singola attrazione e/o del Parco nel suo complesso, a prescindere dall'orario di attività del Parco stesso.

Articolo 19

Rumori

1. E' vietata ogni diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00 ed oltre le ore 24.00.
2. Le emissioni sonore non devono comunque superare i limiti massimi di accettabilità prescritti dalle vigenti normative relative all'inquinamento acustico e/o norme locali o prescrizioni Asl, con l'obbligo comunque della confluenza sul Parco della diffusione sonora.

Articolo 20

Attività complementari

1. Gli spazi di vendita dolciaria e gastronomica costituiscono, ai sensi del presente Regolamento, attività complementari al Luna Park ed i rispettivi titolari debbono ottemperare alle disposizioni dello stesso, nonché alla normativa vigente;
2. La collocazione delle strutture relative alle attività di cui sopra deve essere compatibile con l'organico del Parco; nel Luna Park tradizionale estivo sono ammessi un numero massimo di 2 (due) operatori;
3. Non sono ammessi nel Parco banchi per la vendita di generi diversi rispetto a quelli di cui al presente articolo.
4. Nella domanda, i soggetti interessati dovranno dichiarare di esser in possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche per il settore alimentare.

TITOLO III

DEI TEATRI VIAGGIANTI E DELLE SINGOLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 21

Delle singole attività dello spettacolo viaggiante, dei teatri viaggianti e dei teatri dei burattini

1. Il Responsabile del competente settore con propria determinazione, sulla base delle direttive della Giunta Comunale, individua l'area o le aree in cui potranno essere installate le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei teatri viaggianti e dei teatri dei burattini, nonché il numero complessivo autorizzabile e di criteri per il rilascio delle autorizzazioni; qualora vengano a mancare gli oggettivi requisiti necessari sarà possibile sospendere per quell'anno o per parte di esso, le singole attività dello spettacolo viaggiante.
2. Le domande per l'installazione delle singole attrazioni e dei teatri di strada e di burattini devono pervenire entro 30 giorni dalla data prevista per l'installazione stessa. L'Amministrazione comunale si riserva di accogliere le domande pervenute decorso il termine indicato, ma in ogni caso non inferiore ai 7 (sette) giorni, dalla data prevista per l'inizio dello spettacolo, previa presentazione di adeguata giustificazione.

3. Le aree potranno essere concesse per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

Articolo 22

Domande

1. I titolari delle attrazioni di cui all'art. 21 devono presentare domanda in carta legale, entro il termine previsto all'art. 21, co. 2 (pena il mancato accoglimento della stessa) contenente:
 - Generalità del titolare, recapito telefonico e codice fiscale;
 - Residenza e domicilio per eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata;
 - Tipo e dimensioni dell'attrazione, numero dei veicoli al servizio dell'attrazione predetta;
 - Periodo per il quale viene effettuata la domanda;
2. Il richiedente deve allegare alla domanda:
 - Fotocopia della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione di P.S.

In caso di documentazione incompleta, il richiedente dovrà inviare le integrazioni entro il termine assegnatogli.

3. Le domande concorrenti sono valutate nell'ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente.
4. Il titolare della concessione rilasciata ai sensi del presente titolo è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni impartite con la concessione stessa, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO IV

CIRCHI

Articolo 23¹

Concessione di area

1. Il Consiglio Comunale individua, quale area per l'installazione dei circhi, la località STALLE NUOVE a Marina di Bibbona.
2. Il periodo di svolgimento degli spettacoli non può essere inferiore a giorni (quattro) e superiore a giorni 7 (sette); potrà essere autorizzato un solo evento nel periodo che va dall'ultima settimana di agosto fino al 31 dicembre di ogni anno.
3. E' fatto divieto di installare i circhi su area privata o su area pubblica diversa da quella individuata dal Consiglio Comunale.
4. I circhi dovranno versare, prima dello svolgimento dell'evento, sul c/c postale n. 123570 con causale "cauzione a garanzia di eventuali danni all'area per attività circense", € 20.000 a titolo di cauzione che sarà restituita entro 10 giorni dalla cessazione dell'evento.
5. Le domande vanno presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento e devono contenere:
 - a) Generalità del richiedente e numero di codice fiscale;
 - b) Residenza del richiedente, domicilio e recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata;
 - c) Dimensioni del Circo;

¹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n.

- d) Numero dei veicoli e dimensioni dei rimorchi, caravan ed autocaravan;
6. Alla domanda il richiedente deve allegare:
- a) Dichiarazione di possesso della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione;
 - b) Documentazione tecnica da fornire alla Commissione di Vigilanza.
 - c) Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile in corso di validità per il periodo di permanenza;
7. Nel caso di concomitanza fra più richieste relative allo stesso periodo ed a parità di categoria, varrà il criterio di priorità nella presentazione, al Protocollo dell'Ente, delle domande; ed in caso di parità di date si procederà a sorteggio.
8. A pena di decadenza dell'istanza, la concessione dell'area è subordinata al versamento di una cauzione il cui valore ed i termini del versamento sono determinati dall'Amministrazione comunale, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'area durante il periodo di svolgimento dell'attività circense.
9. Valgono le responsabilità e le procedure di cui all'art.18. Valgono inoltre, in quanto applicabili, prescrizioni, obblighi, divieti, limitazioni e relative sanzioni previste dal Titolo I°, II° e V° del presente Regolamento.
10. L'Amministrazione comunale si riserva di accogliere le domande pervenute decorso il termine indicato all'art. 8 del presente Regolamento, ma in ogni caso non inferiore ai 60 (sessanta) giorni, dalla data prevista per l'inizio dello spettacolo.

Articolo 24 **Installazione delle carovane**

1. La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto che redigerà in loco apposito verbale di ricognizione e di consegna;
2. L'area occupata dal Circo deve essere sgombrata entro 48 ore dalla scadenza della concessione; essa deve essere pulita ed i rifiuti devono essere depositati nel rispetto delle vigenti normative locali.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25 **Revoca della concessione**

1. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento, anche a tempo indeterminato, la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 26 **Sanzioni**

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25, 00 ad Euro 500,00 sulla base delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni .
2. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale, nei casi in cui il titolare della concessione e della conseguente autorizzazione :
 - Non versi il deposito cauzionale (Art. 11, co.3) non rilascerà l'autorizzazione.L'Amministrazione comunale, inoltre, nei casi in cui il titolare della concessione e della conseguente autorizzazione:
 - Non osservi le norme di comportamento (art. 9);
 - Subconceda ad altri lo spazio concessionato (art. 9, co.2)
 - Sostituisca l'attrazione senza averne avuto preventiva autorizzazione (Art. 9, co.3 e Art. 15)provvederà alla revoca della concessione e dichiarerà decaduta l'autorizzazione.

In ogni caso, il mancato sgombero delle aree e dei mezzi al seguito nei termini stabiliti, comporta l'incameramento del deposito cauzionale.

Articolo 27 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune